

I nuovi requisiti per la pensione dal 2016

Aumentano dal 2016 i **requisiti** per andare in **pensione**, in attuazione dell'adeguamento alle speranze di vita, con **quattro mesi in più** di età e un adeguamento di 0,3 punti per chi ancora si ritira con il sistema delle **quote**: la *circolare INPS 63 del 20 marzo 2015* spiega nel dettaglio tutti i requisiti per le **pensioni** delle varie categorie di lavoratori (uomini o donne, dipendenti o autonomi).

Il riferimento normativo è il *decreto ministeriale del 16 dicembre 2014*, in attuazione dell'*articolo 12, comma 12 bis, del decretollegge 7/2010*. Vediamo con precisione come si alza dal primo gennaio 2016 l'età pensionabile per le pensioni di **vecchiaia**, di **anzianità**, e per la pensione **anticipata**.



Pensione di vecchiaia

Le regole generali per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono quelle previste dalla **Riforma Fornero**, *articolo 24 DI 201/2011*, armonizzata con l'**adeguamento** alle speranze di vita.

Vediamoli in tabella

Categoria lavoratori	Requisiti pensione 2016	2017	2018	dal 2019
Lavoratrici dipendenti del privato	65 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita
Lavoratori dipendenti del privato	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita
Lavoratrici autonome	66 anni e 1 mese	66 anni e 1 mese	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita
Lavoratori autonomi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita



Pensione anticipata

Anche qui, la norma di riferimento è la Riforma delle pensioni Fornero di fine 2011.



Attenzione: per chi ha il **primo accredito** contributivo dopo il primo gennaio gennaio **1996**, l'adeguamento alla speranza di vita si applica al requisito anagrafico previsto dall'*articolo 24, comma 7, della Riforma Fornero*, quindi in pratica l'età pensionabile, dal primo gennaio 2016, è pari a **70 anni e 7 mesi**.

La differenza principale con la pensione di vecchiaia è che vale il **requisito contributivo**.



Vediamo come cambia dal 2016:

Anno	Uomini	Donne
dal 2016 al 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 2019 al 2020	42 anni e 10 mesi + nuovo adeguamento	41 anni e 10 mesi + nuovo adeguamento



cui l'accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e il rispetto delle soglie minime è pari, dal primo gennaio 2016, a **63 anni e 7 mesi**.

Se il **primo accredito** contributivo è successivo al primo gennaio **1996**, si applica il requisito anagrafico previsto dall'*art. 24, comma 11, della Riforma Fornero*, per



Pensione di anzianità

Bisogna aggiungere tre punti decimale alle quote (formate da età anagrafica + anzianità contributiva) previste dalla *legge 243/2004*.



Quindi, per coloro che possono ancora andare in pensione con il **sistema delle quote**, a partire dal primo gennaio 2016 i requisiti sono **35 anni di contributi** a cui si aggiunge un'età anagrafica di 61 anni e 7 mesi per i **dipendenti**, con raggiungimento di quota 97,6, e un'età di 62 anni e 7 mesi per gli **autonomi**, con raggiungimento di quota 98,6.

Le modalità di **calcolo** della quota non cambiano. Ecco alcuni esempi:

- **verifica dell'età** effettuata il 31 ottobre 2016 per un lavoratore dipendente nato il 20 marzo **1955**: 61 anni e 225 giorni, quindi 61,616 anni. Anzianità contributiva (sempre al 31 ottobre 2016) pari a 1877 settimane, quindi 36,096 anni. La somma tra età e anzianità contributiva al 31 ottobre 2016 è pari a 97,712. Quindi, è superata



- quota 97,6 e sono rispettati i requisiti minimi di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione;

- **verifica** dell'età al primo dicembre 2016 per un lavoratore autonomo nato il 20 marzo **1955**: l'età è di 61 anni e 256 giorni, pari a 61,701 anni. L'anzianità contributiva è di 35 anni, 10 mesi e 24 giorni, quindi di 35 anni e 324 giorni pari a 35,900. La somma delle



due cifre relative a età anagrafica e anzianità contributiva è 97,601. E' quindi raggiunto il diritto alla pensione essendo superata quota 97,6, con il possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.

Restano fermi i **diversi calcoli** (previsti nella circolare INPS) relativi a personale delle Forze Armate, forze di polizia e vigili del fuoco, Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso, ai vigili del fuoco.



Fonte: *circolare INPS 63/2015*